

Cron 780  
Sentenza n. 11/23  
Rep 16/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci	Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da [redacted] (c.f. [redacted]), residente in [redacted] (●) al [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI TRAMONTANO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Domenico Rea n. 5, iscritto al n. 34/2023 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;  
ritenuta la propria competenza;  
emette la seguente

**SENTENZA**

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:  
1) la debitrice ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC dott. Elbasouny Yaser Luca;  
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.  
Rilevato che la ricorrente chiede la concessione di misure protettive, ma ritenuto, tuttavia, che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure a tale procedura attivata su istanza del debitore;

**p.q.m.**

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

**DICHIARA**

L'apertura della liquidazione controllata a carico di [redacted] (c.f. [redacted]), residente in [redacted] (●) al [redacted];

**NOMINA**

Giudice Delegato dott. Bianca Manuela Longo e liquidatore il dott. Yaser Luca Elbasouny;

file  
/

### ORDINA

al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

### ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

### ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

**il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;**

### DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio della debitrice nei limiti di quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia, nella misura di €1.300,00, come richiesto dalla debitrice, considerando che la ricorrente percepisce un rateo medio di stipendio al netto pari a circa €1.750,00 oltre euro 250 apportati dall'ex coniuge, a fronte di una debitoria complessiva di €213.985,22, e rilevato che tale importo richiesto è di poco superiore al limite della soglia di povertà ISTAT 2021 per una famiglia simile a quella della ricorrente; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna della quota di reddito messa a disposizione mensilmente dalla debitrice e di riferire al g.d. ogni omissione;

### AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.


### DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso in Nocera Inferiore, 24/3/2023

Il giudice est.

Dr. Bianca Mariela Longo




Il Presidente

Dr. Vito Cotucci

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  
Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare

27 MAR 2023

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa  CANCELLERIA  
Il Cancelliere